



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 106**  
**Stagione Sportiva 2012/2013**

Si pubblica, in allegato, il testo pubblicato dal C.O.N.I. inerente la lista delle sostanze e metodi proibiti WADA 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2012**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Tavecchio**



## Codice Mondiale Antidoping

# LA LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI 2013

## STANDARD INTERNAZIONALE

Il testo ufficiale della *Lista* è depositato presso la WADA ed è pubblicato in Inglese e Francese. In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione Inglese.

([www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org), 2013 Prohibited List.pdf)

**Questa Lista è in vigore dal 1° Gennaio 2013**

# LA LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI 2013

## CODICE MONDIALE ANTIDOPING

In vigore dal 1° Gennaio 2013

In accordo con l'articolo 4.2.2 del Codice Mondiale Antidoping, tutte le *Sostanze Proibite* devono essere considerate "Sostanze Specificate" ad eccezione delle Sostanze incluse nelle classi S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, e dei *Metodi Proibiti* M1, M2 e M3.

<b>SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI (IN e FUORI COMPETIZIONE)</b>
--

### SOSTANZE PROIBITE

#### S0. SOSTANZE NON APPROVATE

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di regolamentazione per l'uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.

#### S1. AGENTI ANABOLIZZANTI

Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.

##### 1. Steroidi anabolizzanti androgeni (Anabolic Androgenic Steroids – AAS)

a. Gli Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) esogeni\*, includono:

**1-androstenediolo** (5 $\alpha$ -androst-1-ene-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diolo); **1-androstenedione** (5 $\alpha$ -androst-1-ene-3,17-dione); **bolandiolo** (estr-4-ene-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diolo); **bolasterone**; **boldenone**; **boldione** (androsta-1,4-diene-3,17-dione); **calusterone**; **clostebol**; **danazolo** ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 $\alpha$ -olo); **deidroclormetiltestosterone** (4-cloro-17 $\beta$ -idrossi-17 $\alpha$ -metilandrosta-1,4-dien-3-one); **desossimetiltestosterone** (17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$ -androst-2-en-17 $\beta$ -olo); **drostanolone**; **etilestrenolo** (19-norpregna-4-en-17 $\alpha$ -olo); **fluossimesterone**; **formebolone**; **furazabolo** (17 $\alpha$ -metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5 $\alpha$ -androstan-17 $\beta$ -

olo); **gestrinone**; **4-idrossitestosterone** (4,17 $\beta$ -diidrossiandrost-4-en-3-one); **mestanolone**; **mesterolone**; **metenolone**; **metandienone** (17 $\beta$ -idrossi-17 $\alpha$ -metilandrosta-1,4-dien-3-one); **metandriolo**; **metasterone** (17 $\beta$ -idrossi-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -dimetil-5 $\alpha$ -androstano-3-one); **metildienolone** (17 $\beta$ -idrossi-17 $\alpha$ -metilestra-4,9-dien-3-one); **metil-1-testosterone** (17 $\beta$ -idrossi-17 $\alpha$ -metil-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-one); **metilnortestosterone** (17 $\beta$ -idrossi-17 $\alpha$ -metilestr-4-en-3-one); **metiltestosterone**; **metribolone** (metiltrienolone, 17 $\beta$ -idrossi-17 $\alpha$ -metilestra-4,9,11-trien-3-one); **mibolone**; **nandrolone**; **19-norandrostenedione** (estr-4-ene-3,17-dione); **norboletone**; **norclostebol**; **noretandrolone**; **ossabolone**; **ossandrolone**; **ossimesterone**; **ossimetolone**; **prostanolo** (17 $\beta$ -[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5 $\alpha$ -androstano); **quinbolone**; **stanozololo**; **stenbolone**; **1-testosterone** (17 $\beta$ -idrossi-5 $\alpha$ -androst-1-en-3-one); **tetraidrogestrinone** (17-idrossi-18 $\alpha$ -omo-19-nor-17 $\alpha$ -pregna-4,9,11-trien-3-one); **trenbolone** (17 $\beta$ -idrossiestr-4,9,11-trien-3-one);

ed altre sostanze con simile struttura chimica o simile/i effetto/i biologico/i.

b. Gli SAA endogeni\*\* quando somministrati per via esogena:

**androstenediolo** (androst-5-ene-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diolo); **androstenedione** (androst-4-ene-3,17-dione); **diidrotestosterone** (17 $\beta$ -idrossi-5 $\alpha$ -androstano-3-one); **prasterone** (deidroepiandrosterone, DHEA, 3 $\beta$ -idrossiandrost-5-en-17-one); **testosterone**

ed i seguenti metaboliti ed isomeri che includono ma non sono limitati ad essi:

**5 $\alpha$ -androstano-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diolo**; **5 $\alpha$ -androstano-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diolo**; **5 $\alpha$ -androstano-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diolo**; **5 $\alpha$ -androstano-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diolo**; **androst-4-ene-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diolo**; **androst-4-ene-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diolo**; **androst-4-ene-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diolo**; **androst-5-ene-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diolo**; **androst-5-ene-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diolo**; **androst-5-ene-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diolo**; **4-androstenediolo** (androst-4-ene-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diolo); **5-androstenedione** (androst-5-ene-3,17-dione); **epi-diidrotestosterone**; **epitestosterone**; **etiocholanolone**; **3 $\alpha$ -idrossi-5 $\alpha$ -androstano-17-one**; **3 $\beta$ -idrossi-5 $\alpha$ -androstano-17-one**; **7 $\alpha$ -idrossi-DHEA**, **7 $\beta$ -idrossi-DHEA**, **7-keto-DHEA**, **19-norandrosterone**; **19-noreticolanolo**.

## 2. Altri agenti anabolizzanti, che includono ma non sono limitati ad essi:

**Clenbuterolo**, **modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARM)**, **tibolone**, **zeranolo**, **zilpaterolo**.

*Relativamente a questa sezione:*

*\*\*"esogeno" si riferisce a una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall'organismo.*

*\*\*\*"endogeno" si riferisce a una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall'organismo.*

## **S2. ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE**

Sono proibite le seguenti sostanze ed i loro fattori di rilascio:

- 1. Agenti stimolanti l'eritropoiesi [ad es. eritropoietina (EPO), darbepoietina (dEPO), stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF), metossi polietilen glicol-epoietina beta (CERA), peginesatide (Hematide)];**
- 2. Gonadotropina corionica (CG) e Ormone luteinizzante (LH) proibiti negli uomini;**
- 3. Corticotropine;**
- 4. Ormone della crescita (*Growth Hormon, GH*), fattore di crescita insulino-simile (*IGF-1*), fattori di crescita dei fibroblasti (*Fibroblast Growth Factors, FGFs*), fattore di crescita degli epatociti (*Hepatocyte Growth Factor, HGF*), fattori di crescita meccanici (*Mechano Growth Factors, MGFs*), fattori di crescita di derivazione piastrinica (*Platelet-Derived Growth Factor, PDGF*), fattore di crescita vascolare-endoteliale (*Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF*) ed ogni altro fattore di crescita che influenzi la sintesi/degradazione di proteine, di muscoli, tendini o legamenti, la vascolarizzazione, utilizzazione di energia, capacità rigenerativa o transdifferenziazione del tipo di fibra**

ed altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i.

## **S3. BETA-2 AGONISTI**

Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti, inclusi, ove pertinenti, entrambi gli isomeri ottici (ad es. *d-* e *l-*), ad eccezione del salbutamolo per via inalatoria (al massimo 1600 microgrammi nell'arco delle 24 ore), del formoterolo per via inalatoria (dose massima erogata 54 microgrammi nell'arco delle 24 ore) ed il salmeterolo se assunto per via inalatoria nel rispetto del regime terapeutico indicato dalle case produttrici.

La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore a 1000 ng/ml o di formoterolo in quantità superiore a 40 ng/ml fa presumere un uso non terapeutico della sostanza e dovrà essere considerata *Esito Avverso* al controllo antidoping, tranne nel caso in cui l'Atleta provi, attraverso uno studio farmacocinetico controllato, che il risultato anomalo sia la conseguenza dell'uso di una dose terapeutica assunta per via inalatoria fino al valore massimo sopra indicato.

#### **S4. MODULATORI ORMONALI E METABOLICI**

Sono proibite le seguenti classi:

1. **Inibitori dell'aromatasi** che includono, ma non sono limitati a: **amino-glutetimide, anastrozolo, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestano, formestano, letrozolo, testolattone.**
2. **Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERM)** che includono, ma non sono limitati a: **raloxifene, tamoxifene, toremifene.**
3. **Altre sostanze anti-estrogeniche** che includono, ma non sono limitate a: **clomifene, ciclofenil, fulvestrant.**
4. **Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina** che includono, ma non sono limitati a: **inibitori della miostatina.**
5. **Modulatori metabolici:**
  - a) **Insuline**
  - b) **Agonisti (ad es. GW 1516) del recettore  $\delta$  attivato dal Proliferatore del Perossisoma (PPAR $\delta$ ) e agonisti (ad es. AICAR) dell'asse PPAR $\delta$ -AMP-protein chinasi attivato (AMPK).**

#### **S5. DIURETICI ED ALTRI AGENTI MASCHERANTI**

Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi includono:

**diuretici, desmopressina, espansori del plasma (ad es. glicerolo; somministrazione endovenosa di albumina, destrano, amido idrossietilico e mannitolo), probenecid**

ed altre sostanze con effetto/i biologico/i simile/i.

La somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale non è proibita

I diuretici includono:

**acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (ad es. bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene** ed altre sostanze con una struttura chimica simile o simile/i effetto/i biologico/i (ad eccezione del drospirenone, pamabromo e della somministrazione topica di dorzolamide e brinzolamide, che non sono proibite).

L'uso *In e Fuori Competizione*, nella misura in cui è applicabile, di qualsiasi quantità di una sostanza soggetta ad un valore soglia (ossia formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina, metilefedrina e pseudoefedrina) in associazione con un diuretico o altro agente mascherante richiede il rilascio di una specifica Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) per quella sostanza, in aggiunta all'esenzione rilasciata per il diuretico o altro agente mascherante.

## **METODI PROIBITI**

### **M1. MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE**

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, omologo o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.
2. Potenziamento artificiale dell'assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno, che includono, ma non sono limitati alle sostanze chimiche perfluoridiche, all'efaproxiral (RSR13) e a prodotti di emoglobina modificata (ad es. sostituti del sangue basati sull'emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata), ad esclusione dell'ossigeno supplementare.
3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o chimici.

### **M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA**

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. È proibita la *manipolazione*, o tentata manipolazione, per alterare l'integrità e la conformità dei *Campioni* raccolti in occasione di *Controlli Antidoping*. Questi includono ma non si limitano alla sostituzione e/o alterazione dell'urina (ad es. proteasi).
2. Sono proibite le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 50 ml per un periodo di 6 ore ad eccezione di quelle legittimamente ricevute nel corso di ricoveri in ospedale o di indagini cliniche.

### **M3. DOPING GENETICO**

Sono proibiti i seguenti metodi, che hanno la capacità di migliorare la performance atletica:

1. Il trasferimento di polimeri di acidi nucleici o di sequenze di acido nucleico;
2. L'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.

## SOSTANZE E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE

**In competizione, in aggiunta alle classi sopra indicate da S0 a S5 e da M1 a M3, sono proibite le seguenti classi:**

### SOSTANZE PROIBITE

#### **S6. STIMOLANTI**

Sono proibiti tutti gli stimolanti, inclusi, ove pertinenti, entrambi gli isomeri ottici (ad es. *d-* e *l-*), ad eccezione dei derivati dell'imidazolo ad uso topico e degli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2013\*.

Gli stimolanti comprendono:

a: Stimolanti "Non Specificati":

**adrafinil; amfepramone; amifenazolo; amfetamina; amphetaminil; benfluorex; benzfetamina; benzilpiperazina; bromantan; clobenzorex; cocaina; cropropamide; crotetamide; dimetilamfetamina; etilamfetamina; famprofazone; fencamina; fenetilina; fenfluramina; fenproporex; fufenorex; mefenorex; mefentermina; mesocarbo; metamfetamina (*d-*); p-metilamfetamina; metilenediossiamfetamina; metilenediossimetamfetamina; modafinil; norfenfluramina; fendimetrazina; fenmetrazina; fentermina; 4-fenilpiracetam (carfedon); prenilamina; prolintane.**

Uno stimolante non espressamente elencato in questa sezione è una "Sostanza Specificata".

b: "Stimolanti Specificati" (esempi):

**adrenalina\*\*; catina\*\*\*; efedrina\*\*\*\*; etamivan; etilefrina; fenbutrazato; fencamfamina; eptaminolo; isometeptene; levometamfetamina; meclofenossato; metilefedrina\*\*\*\*; metilexaneamina (dimetilpentilamina); metilfenidato; nichetamide; norfenefrina; octopamina; oxilofrine (metilsinefrina); paraidrossiamfetamina; pemolina; pentetrazolo; fensprometamina; propilesedrina; pseudoefedrina\*\*\*\*\*; selegilina; sibutramina; stricnina; tuaminoeptano**

ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con simile/i effetto/i biologico/i.

\* Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2013 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradolo, sinefrina) non sono considerate Sostanze Proibite.

\*\* La somministrazione locale ( ad es. nasale, oftalmologica) di **adrenalina** o in associazione ad agenti anestetici locali non è proibita.

\*\*\* La **catina** è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 5 microgrammi per millilitro.

\*\*\*\* L'**efedrina** e la **metilefedrina** sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è superiore a 10 microgrammi per millilitro.

\*\*\*\*\* La **pseudoefedrina** è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 150 microgrammi per millilitro.

## **S7. NARCOTICI**

Sono proibite le seguenti sostanze:

**buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e suoi derivati, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina.**

## **S8. CANNABINOIDI**

Sono proibiti i cannabinoidi naturali (ad es. cannabis, hashish, marijuana) o sintetici delta 9-tetraidrocannabinolo (THC) e i cannabinomimetici (ad es. "Spice" (una droga contenente JWH018, JWH073, HU-210)).

## **S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI**

Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.

## SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT

### **P1. ALCOOL**

L'alcool (etanolo) è proibito solo *In Competizione*, nei seguenti sport. La rilevazione verrà effettuata mediante analisi del respiro e/o analisi del sangue. La soglia di violazione delle norme antidoping (valori ematologici) è stabilita in 0.10 g/l.

- Aeronautica (FAI)
- Tiro con l'arco (FITA)
- Automobilismo (FIA)
- Karate (WKF)
- Motociclistica (FIM)
- Motonautica (UIM)

### **P2. BETA-BLOCCANTI**

Salvo diversamente specificato, i beta-bloccanti sono proibiti solo *In Competizione*, nelle seguenti discipline sportive<sup>#</sup>.

- Tiro con l'arco (FITA) (proibiti anche *Fuori Competizione*)
- Automobilismo (FIA)
- Biliardo (tutte le discipline) (WCBS)
- Freccette (WDF)
- Golf (IGF)
- Tiro (ISSF, IPC) (proibiti anche *Fuori Competizione*)
- Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard

<sup>#</sup>N.d.T. Gli acronimi presenti nelle sezioni P1 e P2 sono riportati in lingua originale.

I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a:

**Acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.**



## IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 2013\*

([www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org), 2013 Monitoring Program.pdf)

Le seguenti sostanze sono inserite nel Programma di Monitoraggio 2013:

- 1. Stimolanti:** ***solo IN Competizione:*** bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradolo, pseudoefedrina (< 150 microgrammi per millilitro), sinefrina.
- 2. Narcotici:** ***solo IN Competizione:*** idrocodone, rapporto morfina/codeina, tapentadolo; tramadolo.
- 3. Glucocorticosteroidi:** ***solo FUORI Competizione***

\*Il *Codice Mondiale Anti-Doping* (art. 4.5) stabilisce: "La WADA, previa consultazione degli altri Firmatari e Governi, stabilirà un programma di monitoraggio riguardante le sostanze che non sono comprese nella Lista delle Sostanze e Metodi proibiti, ma che la WADA desidera monitorare al fine di identificare un eventuale loro abuso nello sport."



## LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI 2013

### **Sintesi delle Principali Modifiche e Note Esplicative**

([www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org), 2013 Summary of Modifications.pdf)

## SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI (IN E FUORI COMPETIZIONE)

### SOSTANZE PROIBITE

#### S0. Sostanze Non Approvate

- È stato chiarito che i prodotti ad "uso veterinario" si riferiscono soltanto a sostanze non approvate per uso umano.

#### S1. Agenti anabolizzanti

I nomi IUPAC sono stati revisionati con l'assistenza della IUPAC (NdT: *International Union for Pure and Applied Chemistry, nomenclatura chimica*) e sono state introdotte opportune modifiche per le sostanze di seguito indicate:

- danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17 $\alpha$ -olo)
  - etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17 $\alpha$ -olo)
  - furazabolo (17 $\alpha$ -metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5 $\alpha$ -androstano-17 $\beta$ -olo)
  - metasterone (17 $\beta$ -idrossi-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -dimetil-5 $\alpha$ -androstano-3-one)
  - prostanozolo (17 $\beta$ -[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5 $\alpha$ -androstano)
  - tetraidrogestrinone (17-idrossi-18 $\alpha$ -omo-19-nor-17 $\alpha$ -pregna-4,9,11-trien-3-one)
  - trenbolone (17 $\beta$ -idrossiestr-4,9,11-trien-3-one)
  - prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3 $\beta$ -idrossiandrost-5-en-17-one)
- È stato aggiunto l'Etiocolanalone nella sezione S1.b come esempio di metabolita del testosterone

Sarà utilizzato se esistente l'INN (NdT: *International Nonproprietary Name, nome generico*); quando necessario, per maggior chiarezza sarà utilizzata anche la nomenclatura IUPAC; dove ritenuto utile, saranno aggiunti i nomi comuni.

## S2. Ormoni peptidici, Fattori di Crescita e Sostanze correlate

- Le Insuline sono state spostate alla sezione S4.5.a (Modulatori Metabolici) perché ritenuta una classe più idonea sulla base del meccanismo di azione. Non sono proibiti altri farmaci antidiabetici, inclusi exenatide e liraglutide.

*Le preparazioni piastrino-derivate (PRP) sono state in precedenza eliminate dalla Lista, in considerazione dell'assenza di qualsiasi attuale evidenza concernente l'uso di questi metodi a scopo di incremento della prestazione sportiva, nonostante tali preparazioni contengano fattori di crescita. Gli attuali studi sull'uso di PRP, nonostante la presenza di alcuni fattori di crescita, non dimostrano alcun potenziale incremento della prestazione atletica, oltre al potenziale effetto terapeutico. Si tenga in considerazione che sono ancora proibiti i singoli fattori di crescita quando somministrati separatamente come sostanze purificate, come descritto nella sezione S.2.5.*

*L'uso endovenoso di PRP non è consentito in accordo con il Metodo M2.*

## S3. Beta-2-agonisti

- La dose erogata (inalata) di formoterolo è aumentata a 54 microgrammi nell'arco delle 24 ore con un corrispondente incremento del valore soglia nelle urine a 40 ng/ml.
- Per maggior chiarezza, sono proibiti tutti gli isomeri ottici (d- e l-) se presenti.

*Si evidenzia che in tutto il mondo ci sono differenze relativamente al contenuto riferito in etichetta dei dispositivi inalatori di formoterolo e che la Lista fa riferimento alla dose di formoterolo erogata e non alla quantità dosata. La dose erogata è la dose che fuoriesce dal boccaglio, disponibile per l'inalazione. Ad esempio, il farmaco Symbicort® Turbohaler® è etichettato come contenente 12 microgrammi di formoterolo, che eroga al paziente una dose inalatoria di circa 9 microgrammi. Se vengono somministrate due inalazioni due volte al giorno (ad es. 48 microgrammi), la dose erogata è di 36 microgrammi, che è la massima dose giornaliera approvata nella maggior parte dei Paesi. In alcuni Paesi, la dose massima da erogare consentita per un uso occasionale per il trattamento di riacutizzazioni di asma è 54 microgrammi nelle 24 ore. Quando il formoterolo è erogato con dispositivo Aerolizer®, gli studi hanno dimostrato che è erogato il 60-85% della dose.*

*La WADA sta proseguendo la valutazione di altri beta-2-agonisti al fine di stabilire valori soglia appropriati per questi prodotti.*

*Tralasciando la dose consentita, tutti gli atleti sono incoraggiati a cercare dispositivi medici appropriati per assicurarsi di ricevere il miglior trattamento. Per ulteriori informazioni relative ai Beta-2-agonisti è possibile consultare il documento sull'Asma tra i documenti "Informazioni Mediche predisposte per affiancare i Comitati per la trattazione delle TUE".*

#### S4. Modulatori ormonali e metabolici

- Le Insuline sono incluse nella sezione S4.5.a (cfr. la classe S2).

#### S5. Diuretici ed altri agenti mascheranti

- La definizione "applicazione locale" di Felipressina è stata modificata per maggior chiarezza in "somministrazione locale".
- La Morfina è stata eliminata dall'ultimo paragrafo come sostanza soggetta a valori soglia nella Lista, quindi dovrebbe essere sempre richiesta una TUE per l'uso *in-competizione*.

### **METODI PROIBITI**

#### M1. Manipolazione del sangue e dei componenti del sangue

- Il titolo e il corpo di questa sezione sono stati modificati per comprendere qualsiasi tipologia di manipolazione di sangue e dei componenti del sangue. Di conseguenza, è stato cancellato il punto M2.3, che ora è incluso in questa classe.

#### M2. Manipolazione chimica e fisica

- Il punto M2.3 è stato cancellato ed è ora incluso nella formulazione del metodo M1.

#### M3. Doping genetico

- Per una migliore definizione di Doping Genetico, il punto M3.1 è stato riformulato.

## **SOSTANZE E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE**

### **S6. Stimolanti**

- Per chiarezza, è stato confermato che sono proibiti tutti gli isomeri ottici (*d*- e *l*-) se presenti.

*Come noto alcuni stimolanti possono essere disponibili in molti altri nomi, ad esempio la "metilexaneamina", talvolta è presentata come dimetilamilamina, pentilamina, geranamina, Forthane, 2-amino-4-metilexano, estratto di radice di geranio oppure olio di geranio.*

- Un altro esempio è la metilsinefrina che stata aggiunta come differente nome per oxilofrine.

## **SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT**

### **P2. Beta-bloccanti**

- Aeronautica (FAI), Bocce (CMSB), Bridge (FMB), Bowling a Nove e Dieci Birilli (FIQ) e Motonautica (UIM) sono stati eliminati dagli sport nei quali sono proibiti i beta-bloccanti.

*La WADA sta rivalutando il divieto dei beta-bloccanti in alcuni sport in accordo con le Federazioni interessate ed altri Firmatari. Questo ha portato alla rimozione di altre cinque discipline sportive da questa sezione.*

## **PROGRAMMA DI MONITORAGGIO**

- Al fine di individuare modelli di abuso, sono stati aggiunti al Programma di Monitoraggio le seguenti voci:
  - In-competizione: tapentadolo.



Roma,

Prot.

**COMUNICATO UFFICIALE n. 107**  
**Stagione Sportiva 2012-2013**

**TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.**

**POLIZZA INTEGRATIVA**  
**E NUOVO MODULO DI DENUNCIA LESIONI**

Si porta a conoscenza che la LEGA NAZIONALE DILETTANTI, di intesa con la INA Assitalia S.p.A., HA SOTTOSCRITTO, PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013, CON ONERI A PROPRIO CARICO, PER TUTTE LE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE, UNA POLIZZA INTEGRATIVA COLLETTIVA.

Tale polizza **offerta dalla LND a tutti i calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, tesserati per le Società associate alla LND, (con l'esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico) ha effetto retroattivo e prevede, dunque, che tutti gli infortunati, a partire dal 1 Luglio 2012, possano essere tutelati anche con le garanzie integrative.**

**In sintesi, la polizza integrativa collettiva estende le garanzie per:**

- **l'intervento chirurgico: aumentando fino a 1.500,00 euro in più dei già 7.000,00 euro previsti;**
- **per gli accertamenti diagnostici e le cure si è previsto un aumento fino a 500,00 euro;**
- **le spese fisioterapiche sono aumentate di 100,00 euro (da euro 500,00 a euro 600,00);**
- **l'indennità giornaliera in caso di ricovero è aumentata di euro 25,00 al giorno;**
- **l'indennità forfetaria per l'applicazione di apparecchio gessato passa da 300,00 euro a 350,00;**

Inoltre, per le Società interessate, è stata prevista la possibilità di aderire – a proprie spese e secondo le esigenze specifiche – ad un secondo e terzo livello di garanzie integrative (Opzione A e Opzione B).

Di seguito riportiamo una tabella esplicativa delle coperture:

Descrizione copertura	Polizza base LND	Integrativa Collettiva acquistata dalla LND per i tesserati Categoria A*	Polizza integrativa volontaria acquistabile dalle Società Opzione A	Polizza integrativa volontaria acquistabile dalle Società Opzione B
<b>GARANZIA</b>	INFORTUNI			
<b>MORTE E LESIONI</b>	€ 80.000,00 € 80.000,00			
<b>RIMBORSO SPESE MEDICHE</b>	€ 7.000,00 a seguito di ricovero ed intervento chirurgico -accertamenti diagnostici, cure -rette di degenza	A: + € 1.500,00 con intervento chirurgico  B: anche senza presenza di ricovero e/o intervento fino a € 500,00 in più.	A: + € 4.500,00 con intervento chirurgico  B: anche senza presenza di ricovero e/o intervento fino a € 2.000,00 in più.	A: + € 6.500,00 con intervento chirurgico  B: anche senza presenza di ricovero e/o intervento fino a € 3.000,00 in più.
<b>CURE FISIOTERAPICHE</b>	€ 500,00 per sinistro a seguito di intervento chirurgico	€ 600,00 per sinistro a seguito di intervento chirurgico	€ 650,00 per sinistro a seguito di intervento chirurgico	€ 800,00 per sinistro a seguito di intervento chirurgico
<b>INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO</b>	€ 100,00 per il primo ricovero franchigia 2 giorni	Aumento di € 25,00	Aumento di € 50,00	Aumento di € 100,00
<b>INDENNITÀ FORFETARIA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO GESSATO</b>	€ 300,00	€ 350,00	€ 400,00	€ 600,00
<b>PERDITA ANNO SCOLASTICO</b>	€ 3.000,00		€ 6.000,00	€ 8.000,00
<b>COSTI</b>	--	Polizza acquistata per tutti i calciatori e i tecnici dalla LND	€ 7,00 ( fino a 14 anni di età) € 10,00 (oltre 14 anni di età)	€ 12,00 ( fino a 14 anni di età) € 15,00 (oltre 14 anni di età)

La presente tabella, salvo errori ed omissioni, non è esaustiva delle polizze in oggetto.

\* gli assicurati Categoria A sono: i calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, tesserati per le Società affiliate alla LND, con l'esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.

Rammentiamo che sulla piattaforma on line [www.professionisti.marsh.it](http://www.professionisti.marsh.it) sarà predisposta un'area riservata dalla quale, con pochissime attività, ogni Società sportiva che lo desideri potrà aderire ad una delle due opzioni facoltative, come riportate in tabella: Opzione A o Opzione B.

Inoltre, per rendere ancora più fluida la gestione dei sinistri, abbiamo reso più chiaro il modulo di denuncia lesioni che alleghiamo di seguito e che sarà disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), seguendo il banner posto infondo all'homepage denominato **"INASSITALIA denuncia infortuni on. line"**.

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti.

**Attenzione:**

il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla INA Assitalia S.p.A.:

1. **non può dare, dunque, informazioni sulla gestione delle pratiche già attive.** Per tale operazione è necessario contattare i numeri verdi predisposti in relazione all'anno di accadimento dell'infortunio;
2. **il servizio non opera per i tesserati del settore giovanile e scolastico.**

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2012**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Tavecchio**



## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la INA ASSITALIA S.p.A., in qualità di autonomo titolare di trattamento intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari<sup>1</sup>, al fine di fornire i servizi assicurativi<sup>2</sup> connessi alla polizza infortuni a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti<sup>3</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa<sup>4</sup>.

In particolare Marsh Risk Consulting Srl, in qualità di Responsabile, curerà i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>5</sup> – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>6</sup>.

Lei potrà esercitare tali diritti<sup>7</sup> e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

- INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Privacy di Gruppo, Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, Tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 – [www.inaassitalia.it](http://www.inaassitalia.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'informativa e l'elenco aggiornato dei Responsabili aggiornati.
- MARSH RISK CONSULTING S.r.l. – Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - Tel. 02 485381 FAX 02 48538805 responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da INA ASSITALIA, e MARSH SpA, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

<sup>1</sup> L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

<sup>2</sup> Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

<sup>3</sup> Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché anche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

<sup>4</sup> I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria.

<sup>5</sup> Assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, ISVAP, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

<sup>6</sup> Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.

<sup>7</sup> Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



## Promemoria per il tesserato L.N.D. Norme da seguire in caso di infortunio

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall'Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, via fax, via posta o tramite segnalazione via internet, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termini, l'assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all'indennizzo.

**La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia.**

Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione del Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all'infortunio:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.**  
**c/o MARSH SpA**  
**Casella Postale 10435**  
**UDR MI ISOLA 20159 MILANO**

Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate via posta, e-mail o SMS all'infortunato.

L'invio della documentazione dell'infortunio potrà avvenire in unica soluzione, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo certificato medico di guarigione, entro 2 anni dalla data della denuncia. Qualora lo si desideri, si potrà anticipare il solo Modulo di Denuncia Sinistro unitamente al certificato di Pronto Soccorso o (ove non presente) Primo Soccorso e alla tessera di iscrizione L.N.D. al n° di fax 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: [lega.dilettanti@marsh.com](mailto:lega.dilettanti@marsh.com)

**Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro due anni dalla data di avvenimento dell'infortunio, resta a carico dell'assicurato/beneficiario l'onere di inviare una comunicazione al Centro Liquidazione Sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.**

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo a ricevimento del certificato di guarigione, unitamente ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza tessera calciatore o tecnico / tessera dirigente):

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato;
2. Certificato di pronto soccorso o (ove non presente) certificato del medico che ha prestato le prime cure;
3. Fatture, notule, ricevute di spese mediche;
4. Copia conforme della cartella clinica (ove presente)
5. Certificato Medico di Guarigione;
6. Copia dei referti degli esami diagnostici: radiografie, ecografie, analisi, risonanza magnetica, ECC. (CD e LASTRE non necessarie);
7. Fotocopia della tessera L.N.D.

Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario il referto arbitrale attestante l'infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell'infortunio.

**N.B.** L'infortunato/assicurato con Tessera L.N.D., o chi ne fa le veci o l'avente causa, sono gli unici ad avere diritto all'eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l'onere di ottemperare all'obbligo di denuncia del sinistro.

**L'EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE GARANZIE DI POLIZZA VERRA' CORRISPONTO DALLA COMPAGNIA INA ASSITALIA SPA TRAMITE BONIFICO BANCARIO. LA SCELTA DI TALE METODO DI PAGAMENTO E' STATA FORTEMENTE VOLUTA DA INA ASSITALIA SPA PER GARANTIRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DEFINITO ALL'ASSICURATO IN TOTALE SICUREZZA E VELOCITA'**

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

**IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI – in itinere** è necessario specificare l'ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l'ora dove veniva svolta l'attività sportiva.

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:

1. Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato e firmato (in originale)
2. Fotocopia della tessera L.N.D.
3. Certificato di Morte (in originale)
4. Stato di famiglia
5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori
6. Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti dalla polizza infortuni
7. Verbale delle Autorità intervenute;
8. Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso;
9. Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto;
10. Copia del rapporto di gara se l'infortunio è avvenuto durante una competizione.

**ATTENZIONE:** la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio.



## Procedure da seguire in caso di sinistro

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.**  
**c/o MARSH SpA**  
**Casella Postale 10435**  
**UDR MI ISOLA 20159 MILANO**

o via fax al numero 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: [lega.dilettanti@marsh.com](mailto:lega.dilettanti@marsh.com) utilizzando il modulo denuncia sinistro **entro 30 giorni dalla data di infortunio a pena di decadenza del diritto di indennizzo.**

Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegati il certificato di Pronto Soccorso o (ove non presente) Primo Soccorso e la tessera di iscrizione L.N.D.

La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva di appartenenza.

Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall'infortunato alla Società sportiva di appartenenza o scaricato dal sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia.**

Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto.

**1° Fase operativa: "Invio del modulo di denuncia di sinistro compilato, della documentazione relativa all'infortunio e della copia della tessera di iscrizione L.N.D. (per la stagione calcistica interessata)"**

L'invio del modulo di denuncia del sinistro deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento, pena la decadenza del diritto di indennizzo;

Dopo la denuncia, ed entro 90 giorni dalla richiesta inviata all'Ufficio Gestione Sinistri LND l'infortunato dovrà necessariamente trasmettere la seguente documentazione:

- Certificato di pronto soccorso o, se non presente, certificato del medico che ha prestato le prime cure;
- Eventuale ulteriore documentazione medica in suo possesso;
- Informative Privacy INA ASSITALIA S.p.A. debitamente firmate.

Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l'infortunato dovrà comunicare – prima della scadenza di 30 giorni e due anni – l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e di prescrizione del diritto di indennizzo.

Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.**  
**c/o MARSH SpA**  
**Casella Postale 10435**  
**UDR MI ISOLA 20159 MILANO**

Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all'assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero necessarie alla documentazione della pratica. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire le visite dei medici, ed a qualsiasi indagine che questi ritenga necessaria.

A guarigione avvenuta, l'infortunio dovrà obbligatoriamente inviare (pena la mancata liquidazione del danno) all'Ufficio Gestione Sinistri LND la seguente documentazione:

- Denuncia di sinistro, previa puntuale compilazione dell'apposito modulo (ove non precedentemente inviato);
- Certificato di pronto soccorso o primo soccorso modulo (ove non precedentemente inviato);
- Copia della tessera di iscrizione (ove non precedentemente inviato);
- Copia del verbale di gara (solo in presenza di lesioni dentarie);
- Copia della Cartella clinica (solo in caso di ricovero, in originale);
- Certificazione medica;
- Copia dei referti, degli esami strumentali effettuati (RX, RNM, TAC, etc.) (CD e LASTRE non necessarie);
- Ricevute delle spese di cura e mediche sostenute;
- Certificato medico di guarigione clinica (indispensabile);

Si precisa che in assenza di ricezione di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Per tutte le comunicazioni l'infortunato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO, riportato nel Modulo denuncia sinistro.

La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'assicuratore con certificato definitivo.

In assenza di certificato di guarigione la validità dell'assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato o no, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

### **2° Fase operativa: "Criteri di liquidazione"**

Arrivo del certificato di guarigione e della documentazione presso il centro liquidazione sinistri.

In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri invia all'infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale) necessaria per l'istruzione della pratica.

Se i documenti sono completi ed il diritto all'indennizzo non risulta decaduto, prescritto o escluso dalle garanzie prestate, il sinistro viene liquidato con bonifico bancario (la scelta di tale metodo di pagamento è stata fortemente voluta da INA Assitalia SpA per garantire la corresponsione dell'importo all'assicurato in totale sicurezza e velocità).

- I. Settore **CALCIATORI TECNICI** (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali):
- a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
  - b) L'indennizzo delle lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato;
  - c) Il rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell'infortunato;
  - d) L'indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato;
  - e) L'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato originale che certifichi l'applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato.
- II. Settore **DIRIGENTI** esclusa l'attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali
- a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
  - b) L'invalidità permanente, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla polizza. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato. Resta inteso che per la valutazione e liquidazione dell'indennizzo, l'infortunato dovrà, in presenza di postumi, entro sei mesi (periodo di stabilizzazione) dalla data del certificato di guarigione richiedere di essere sottoposto a visita medico legale. In questo caso l'ufficio liquidazione provvederà a nominare il medico legale per competenza territoriale, dando contestualmente comunicazione al domicilio dell'infortunato. Sarà poi cura dell'infortunato e del medico legale concordare la data di visita.  
Nel caso in cui la valutazione medico-legale superi i 5 punti di franchigia, l'importo calcolato viene liquidato per differenza.

### **NON SI LIQUIDA**

L'ufficio liquidazione sinistri invia lettera di reiezione al domicilio dell'infortunato:

- a) Quando le lesioni o le spese mediche o l'indennità giornaliera in caso di ricovero o l'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i dirigenti, l'invalidità permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia.
- b) Sulla base dei carteggi si evince che la data del sinistro è antecedente ai 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) Sulla base dei carteggi si evince una mancanza di nesso causale tra l'infortunio denunciato e le lesioni riportate;
- d) Intervenuti i termini di prescrizione (due anni).

La polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. In tutti i casi la restituzione della documentazione avviene solo se richiesto per iscritto dall'assicurato.

### **3° Fase operativa: "informazioni sulla liquidazione dei sinistri"**

Chiamando il **Numero Verde 800137060** l'infortunato ha accesso diretto all'ufficio Gestione sinistri per:

Informazione sul contratto assicurativo e Modalità di denuncia	24 h su 24 h	Tutti i giorni
--	--------------	----------------

Contestualmente alla notifica di avvenuta apertura del sinistro, l'infortunato riceverà i riferimenti telefonici cui rivolgersi per ottenere:

Informazioni sullo stato del sinistro (in lavorazione, respinto, in attesa documentazioni, ecc..)	Dalle ore 9:15 alle ore 12:30 Dalle ore 14:30 alle ore 17:00 Dalle ore 9:15 alle ore 12:30	Dal lunedì al giovedì  Tutti i venerdì esclusi i festivi
Informazioni sulla definizione del sinistro (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza)	Dalle ore 9:15 alle ore 12:30 Dalle ore 14:30 alle ore 17:00 Dalle ore 9:15 alle ore 12:30	Dal lunedì al giovedì  Tutti i venerdì esclusi i festivi

Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l'infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati.

Collegandosi all'indirizzo [www.lnd.it](http://www.lnd.it) sono disponibili per la consultazione:

- Le garanzie attive per tutti i tesserati;
- Le garanzie integrative e facoltative e le modalità di adesione;
- Come fare per denunciare un sinistro.



Convenzione L.N.D. – INA ASSITALIA 2012-2013  
**Modulo Denuncia Responsabilità Civile Terzi – Tesserati L.N.D.  
Giovani Dilettanti – Dilettanti/Non Professionisti**

**DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIANTE**

COGNOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_

NATO/A A: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_ IL: \_\_\_\_\_

PATERNITA' e MATERNITA' (obbligatoria in caso di minore): \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO VIA: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

CELLULARE: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

N° TESSERA L.N.D. \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO TESSERA: \_\_\_\_\_

SOCIETA' SPORTIVA: \_\_\_\_\_ TIPO TESSERA: Atleta  Dirigente

**ESTREMI DEL SINISTRO**

DATA SINISTRO: \_\_\_\_\_ GARA/ALLENAMENTO: \_\_\_\_\_

LUOGO E TIPOLOGIA DELL'AREA (IMPIANTO/STRUTTURA ..... ) DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE STRUTTURA DOVE SI E' VERIFICATO IL SINISTRO: \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: \_\_\_\_\_

SONO INTERVENUTE AUTORITA' DI P. S.?  SI  NO SE SI QUALI?  POLIZIA  CARABINIERI  VIGILI URBANI DI \_\_\_\_\_

DANNI PROVOCATI: \_\_\_\_\_

TESTIMONI: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA (Del danneggiante o di chi ne fa le veci o dell'avente diritto) \_\_\_\_\_

**DATI ANAGRAFICI DEL DANNEGGIATO**

COGNOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_ NATO/A A: \_\_\_\_\_ IL: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_ COMUNE: \_\_\_\_\_

PR.: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_ E.MAIL: \_\_\_\_\_

**DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA**

CALCIATORI TESSERATI COME: "GIOVANI DILETTANTI" o "DILETTANTI /NON PROFESSIONISTI", CALCIATORI O TECNICI  **CONFERMO**

SOCIETA' \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO VIA: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_ AFFILIAZIONE N.: \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_\_

TEL. FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA \_\_\_\_\_

Le ricordiamo che la denuncia con allegata la richiesta di risarcimento danni del danneggiato dovrà essere inviata a:  
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. c/o MARSH SpA Casella Postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO – o via  
fax al n° : 02/48538805 –o via e-mail: lega.dilettanti@marsh.com

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la INA ASSITALIA S.p.A., in qualità di autonomo titolare di trattamento intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari<sup>1</sup>, al fine di fornire i servizi assicurativi<sup>2</sup> connessi alla polizza responsabilità civile terzi a favore dei tesserati della Lega Nazionale Dilettanti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti<sup>3</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure – effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa<sup>4</sup>.

In particolare Marsh Risk Consulting Srl, in qualità di Responsabile, curerà i servizi di apertura dei sinistri.

I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>5</sup> – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>6</sup>.

Lei potrà esercitare tali diritti<sup>7</sup> e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi a:

- INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Privacy di Gruppo, Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, Tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 – [www.inaassitalia.it](http://www.inaassitalia.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'informativa e l'elenco aggiornato dei Responsabili aggiornati.
- MARSH RISK CONSULTING S.r.l. – Viale Bodio, 33 – 20158 Milano - Tel. 02 485381 fax 02/48538805 – responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato da INA ASSITALIA, e Marsh, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

<sup>1</sup> L'art.4, co.1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett.e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o indagato.

<sup>2</sup> Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9)

<sup>3</sup> Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché anche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

<sup>4</sup> I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria.

<sup>5</sup> Assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine, ISVAP, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

<sup>6</sup> Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.

<sup>7</sup> Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



## Procedure da seguire in caso di sinistro RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'assicurato/danneggiante, ricevuta richiesta scritta di risarcimento danni da parte del danneggiato, dovrà inviare il modulo di denuncia debitamente compilato in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A.**  
**c/o MARSH SpA**  
**Casella Postale 10435**  
**UDR MI ISOLA 20159 MILANO**

o via fax al numero 02/48538805 o via e-mail all'indirizzo: [lega.dilettanti@marsh.com](mailto:lega.dilettanti@marsh.com)

Il Centro Liquidazione Sinistri Marsh (Marsh Spa) ricevuto il modulo, provvederà all'apertura del sinistro e invierà all'assicurato/danneggiante una comunicazione scritta in cui verrà confermata l'apertura del sinistro, verrà comunicato il numero di riferimento della pratica e la procedura da seguire per il completamento della stessa.

Sinteticamente riportiamo qui di seguito le fasi della gestione sinistro MARSH per LND:

- Assicurato/Danneggiante invia la richiesta di apertura sinistro tramite apposito modulo a Marsh Spa (indirizzo sopraindicato);
- Marsh Spa, ricevuta la documentazione, apre il sinistro, attribuisce il numero di riferimento e ne da conferma tramite lettera all'assicurato/danneggiante;
- Contestualmente, Marsh Spa invia a GBS Spa (gestore delle pratiche RCG) il modulo di denuncia e copia della lettera inviata all'assicurato.

Ricordiamo che:

Il modulo è disponibile sul sito: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

La denuncia, firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della società sportiva di appartenenza.

Per tutte le comunicazioni l'assicurato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO attribuito.

Inoltre, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dopo aver ricevuto il numero di sinistro, l'assicurato potrà prendere contatti con il gestore della sua pratica (GBS spa) i cui riferimenti verranno forniti nei successivi riscontri.



Roma,

16 novembre 2012

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D. e al  
Dipartimento Interregionale  
LORO SEDI

Protocollo:

2796/CT/MC/sc

## CIRCOLARE N°23

**OGGETTO:** operazioni di acquisto di carburanti per autostrade con carte di credito – Circolare n. 42/E dell’Agenzia delle entrate del 9/11/1012

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2012 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l’oggetto.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio

Roma 16 novembre 2012  
prot. n. 11.596

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.:G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 14 – 2012 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione con carte di credito – Circolare n. 42/E dell'Agenzia delle entrate del 9 novembre 2012 ", con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE  
F.to Giancarlo Abete

16 novembre 2012  
prot. n.11.596

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**Circolare n. 14 - 2012**

Oggetto: Operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione con carte di credito-  
Circolare n. 42/E dell'Agenzia delle entrate del 9 novembre 2012 –

L'art. 7, comma 2, lett. p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (cd. Decreto sviluppo), convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato la previgente disciplina recata dal D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1977, in materia di istituzione e tenuta della scheda carburante ai fini IVA, aggiungendo all'art. 1 del medesimo D.P.R. n. 444, il comma 3-bis che prevede che i soggetti all'IVA che effettuano gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante.

L'Agenzia delle entrate, nel precisare che la modifica normativa introduce un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444/1997, che continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all'acquisto di carburante mediante carte di credito, vogliono procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini dell'imposta sui redditi, chiarisce che la norma esonera dall'obbligo della scheda carburante soltanto coloro che effettuano gli acquisti di carburante *esclusivamente* mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Ne consegue, precisa l'Agenzia delle entrate, che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti effettuati nel periodo d'imposta.

In definitiva, i due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi così che la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione va riferita al soggetto d'imposta – esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale – in modo unitario.

In altri termini, afferma l'Agenzia delle entrate *"la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo*

*soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività".*

*La carta di credito può essere utilizzata anche per effettuare altri acquisti ma, "se contestualmente all'acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione".*

Le carte di credito, di debito e prepagate devono essere emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973.

Trattasi, precisa l'Agenzia delle entrate, delle banche, della società Poste Italiane SpA, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario *"tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1500 euro".*

In merito alla documentazione delle operazioni, l'Agenzia delle entrate ritiene necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione e che dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.

Quanto sopra, conclude l'Agenzia delle entrate, si riferisce *"ad un contenuto minimo che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore – dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione – possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione".*